



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 2014/2021**

Assunto il 23/02/2022

Numero Registro Dipartimento: 324

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2172 del 03/03/2022

OGGETTO: MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO DI TERRENI SALDI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO, IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE, DA ATTUARE MEDIANTE: "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI BERGAMOTTO" (ART. 21 R.D. 1126/26 ART 14 COMMA 2 PMPF) SITO IN LOCALITÀ "STRANGIO" IN AGRO DEL COMUNE DI FERRUZZANO (RC) RIPORTATO NEL CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N 9 P.LLE 13-37. -DITTA MOLLIKA DOMENICO ANTONIO - PROPRIETARIO / AFFITTUARIO DEI TERRENI OGGETTO D'INTERVENTO.

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale”;

VISTA la D.G.R. n° 19 del 05/02/2015 con la quale è stata approvata la nuova macro struttura della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n° 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

VISTO il decreto n° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i. di approvazione della struttura organizzativa della Giunta regionale;

VISTA la L.R. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: “L’Unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali”;

VISTA la D.G.R. n. 318 del 21/07/2021 con la quale l’Ing. Pietro Cerchiara è stato assegnato, ad interim, all’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”;

VISTO il D.D.G. n. 7951 del 02/08/2021 con il quale è stato conferito l’incarico all’Ing. Pietro Cerchiara di dirigente ad interim del Settore n. 1 “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Struttura incaricata dei Controlli Psr 2014/2020”;

VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 recante “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3” ed è stato individuato quale Dirigente dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo l’ing. Salvatore Siviglia;

VISTA la D.G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt. 11 e 39, c 10, D.lgs 23.6.2011, n. 118);

VISTA la D.G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020 Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (art. 39 della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt. 11 e 39, c 10, D.lgs 23.6.2011, n. 118);

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO l’art. 7 del D.lg n.227 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;

VISTO

- il R.D. 30.12.1923 n. 3267 e il R.D. 16.05.1926 n. 1126;
- l’art. 21 del R.D.L. 16.05.1926 n.1126;
- La Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 “Gestione e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;
- Le P.M.P.F. allegate alla DGR 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con DGR n. 238 del 30 Maggio 2014.

Premesso,

Che, in esito al procedimento di cui all’istanza di parte rubricata al Protocollo Generale SIAR N.174288 del 16/04/2021, presentata presso la competente U.O.A. “Politiche della Montagna Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, Ufficio di Bovalino (RC) dal Signor **Mollica Domenico Antonio** Proprietaria/affittuaria dei terreni, oggetto della presente istanza, giusto Contratti di affitto di fondo rustico registrati presso l’Agenzia delle Entrate di Locri in data 30/09/2016 al n.1163 serie 3Te n.1164 serie 3T, diretta ad ottenere il «Mutamento di destinazione d’uso dei terreni, ex-coltivi non coperti da bosco, saldi e vincolati, in terreni soggetti a periodica lavorazione» mediante trasformazione di porzioni, incolte, di terreni in parte caratterizzati dalla presenza di una vegetazione erbacea ed arbustiva, non costituente bosco ai sensi dell’art. 5 “Aree escluse dalla definizione di bosco” comma 2 , lett. A) del Dec. Lgs.vo n° 34 del 03/04/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, previsto dal Progetto Esecutivo recante la “realizzazione di un impianto di bergamotto”, riportati in catasto del comune di Ferruzzano (RC), **il Responsabile del Procedimento** per la gestione del Vincolo Idrogeologico e dei tagli boschivi in data 10/02/2022 prot. Aoo

REGCAL n°65158, ha formulato motivata proposta di concessione di NULLA-OSTA, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 59 bis delle PMPF per il «progetto di miglioramento fondiario mediante *Mutamento di destinazione d'uso dei terreni saldi sottoposti a vincolo idrogeologico in terreni soggetti a periodica lavorazione agricola*» il tutto ricadenti in Zona “ **Agricola**”, prevista dal vigente strumento urbanistico del (P.R.G.);

- Che, nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni saldi non boscati del comune di Ferruzzano (RC) località “*Strangio*” di un'area forestale, interclusa nei limiti catastali e fisiografici del Foglio 9 Particella 13 estesa catastalmente ha 02.14.67 (m² 12.000 interessati da intervento) – Particella 37 estesa catastalmente ha 00.95.53 (m² 5.000 interessati da intervento) per una superficie interessata da intervento di **m² 17.000**, per come delimitati nella cartografia catastale, e più in generale su ortofoto, «**Relazione Tecnica, Mappa catastale, Corografia**», che costituiscono parte integrante e sostanziale degli elaborati progettuali, inerente invero il “*Mutamento di destinazione d'uso dei terreni*” ai sensi dell'art. 14, comma 2, DGR 218 del 20/05/2011 [agli effetti del combinato disposto art. 8, art. 9, 11, e art. 59 bis PMPF, in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 e art. 4 comma 5 Legge Regionale n. 4572012] previsto dal progetto esecutivo per la «**realizzazione di un impianto di bergamotto con relativo sistema irriguo**» e di cui agli elaborati, sottoscritti dal tecnico incaricato Dott. Agr. **Domenico ALAFACI** iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria al n. **614** e dal Geologo Dott. **Vincenzo LONGO** iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al n. **1051**;

- Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine di complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 nel comune di Ferruzzano (RC);

- Che per come si evince dalla relata di Pubblicazione, reg. n. **0186/2021 del 02/07/2021**, tanto l'istanza di autorizzazione quanto gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati, regolarmente, pubblicati per giorni 15 consecutivi ovvero dal **02/07/2021** al **17/07/2021**, all'Albo Pretorio del Comune di Ferruzzano (RC), altresì che, per come stabilito dal comma 2 dell'art. 14 delle PMPF, la stessa è stata restituita alla competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione. Difesa del suolo, Ufficio di Bovalino (RC), senza opposizioni e/o osservazioni acquisita al Prot. **SIAR/343328** del **02/08/2021**;

- Che, per come si evince dall'Attestazione Aree Percorse da incendi a firma del Responsabile del Settore Tecnico del comune di Ferruzzano (RC) Prot. n.3022 del 30 giugno 2021, le Aree identificate al N.C.T. al Foglio n.9 particelle n.13 e 37 non risultano censiti fra le aree percorse da incendi ai sensi della Legge n°353 del 21 novembre 2000;

VISTO il Decreto N. 10578 del 20/10/2021 con il quale è stato accertato l'importo complessivo relativo ai versamenti per diritti di segreteria e diritti di istruttoria relativi al Vincolo Idrogeologico e forestale;

DATO ATTO che il Professionista, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 25/2018 ha prodotto la dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato il pagamento per la prestazione professionale effettuata.

Considerando,

- Che, per come disposto dall'art. 8 e 14 comma 4 e dall'art. 59 bis delle PMPF, in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni saldi, non coperti da bosco ad uso diverso da quello forestale, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole del competente Area Territoriale, sono autorizzati dal Settore Foreste e Forestazione, Politiche della Montagna, Difesa del Suolo, Bonifica, oggi U.O.A. “Politiche della Montagna Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” ai sensi della Legge Regionale n°6 del 23/04/2021, con la quale l'Unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati, è assimilata alle strutture dipartimentali e successiva Presa d'Atto della Giunta Regionale con Deliberazione n. 253 del 09/06/2021;

- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 – Lavorazione dei terreni in zone acclivi – delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;

- Che agli effetti del comma 2 dell'art. 8 – Dissodamento dei terreni nudi e saldi – delle PMPF le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;

-Che per come disposto al comma 2 dell'art. 57 delle PMPF, qualora si intenda procedere alla eliminazione di

arbusti e cespugli che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane mediante lavorazione del terreno, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione della competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Catanzaro;

- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 11 Estrazione di pietrame, fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni coltivati e nei pascoli montani, sono consentiti, nell'ambito delle lavorazioni del suolo e ai fini del miglioramento strutturale, la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, sia a mano sia con mezzi meccanici;

Su conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di fattibilità resa dai funzionari preposti al competente ufficio, invero dal Responsabile del Procedimento presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione, Ufficio di Bovalino (RC),

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

NULLA-OSTA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 8, 14, comma 2, art. 59 bis delle PMPF, in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 per le azioni appresso specificate previste dal Progetto esecutivo recante la «realizzazione di un impianto di bergamotto con relativo sistema irriguo» (art. 21 R.D. 1126/26 – art. 14 comma 2 PMPF) e di cui agli elaborati trascritti nella “**Relazione tecnica**” e per come meglio delimitati e perimetrati nella cartografia e più in generale su ortofoto “**Planimetria catastale e Stato di progetto dei luoghi**” debitamente sottoscritte dal tecnico incaricato Dott. Agr. **Domenico ALAFACI** iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria al n.614 e dal Geologo Dott. **Vincenzo LONGO** iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al n.1051, committente Signor **Mollica Domenico Antonio**;

- A. **Al mutamento di Destinazione d'uso** dei terreni ex-coltivi, in terreni soggetti a periodica lavorazione invero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti parzialmente da vegetazione erbacea ed arbustiva non costituente bosco ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. A) del Dec. Lgs.vo n° 34 del 03/04/2018;
- B. **All'eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva non costituente bosco, composta essenzialmente da rovi e cespugli, con presenza abbondante di erbacce infestanti molto invasive insistenti sui terreni saldi vincolati;
- C. **Alla successiva lavorazione agricola** di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati;

il tutto intercluso nei limiti catastali e fisiografici del Foglio **9** Particella **13** estesa catastalmente ha 02.14.67 (**m² 12.000** interessati da intervento) – Particella **37** estesa catastalmente ha 00.95.53 (**m² 5.000** interessati da intervento) per una superficie interessata da intervento di **m² 17.000**, per come delimitata nella cartografia catastale, e più in generale su ortofoto, allegati al precitato elaborato «Corografia, Mappa catastale, Relazione tecnica», di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per la pratica di agricoltura di tipo miglioramento agronomico;

Subordina l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni appresso specificate e di cui ai susseguenti Capi, nonché di quanto stabilito agli artt. 8, 9, 11, 14, 56 e 57 delle PMPF.

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori deve provvedere a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella cartografia catastale di progetto, allegata «Ortofoto, Planimetria catastale» e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi.
- II. È fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 4, comma 1 del Dec. Lgs.vo n.° **34** del 03/04/2018 “**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**”, e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. **45**, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti, che non costituiscono bosco, insediatisi su pascoli ed ex-coltivi al fine di recuperare l'originaria attività agricola.

- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri con funzione di siepe.
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche ed ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, alle proprietà vicinorie e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 aprile 1999 – GU 102 del 04/05/1999 S.O. n. 86).
- V. Per come disposto al comma 1 dell'art. 8 delle PMPF, Dissodamento dei terreni nudi e saldi che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'art. 5, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria, degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm, il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argine dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto.
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo di evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione.
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo.
- IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai ed altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessano l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno.
- X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.

DI STABILIRE

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, dei progettisti e del Direttore dei Lavori, e in ogni caso inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;
2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione, Ufficio di Catanzaro, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisibili ed imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestano insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267;
3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
 - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino

dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;

- Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della Legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.
4. Il presente atto è emesso nei soli riguardi forestali e idrogeologici, lascia impregiudicati i diritti di terzi e dei proprietari dei terreni destinatari di intervento che debbono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri Enti, Organismi o Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali in materia urbanistica, sismica, paesaggistica, ambientale e sanitaria. La messa in opera dei movimenti di terra necessari per la realizzazione delle opere costruttive di cui alla proposta progettuale, quindi, è condizionata all'ottenimento, ove necessario, di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati. Di stabilire che eventuali dichiarazioni mendaci contenute negli elaborati progettuali presentati rendono nullo il presente atto.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e di notificarlo all'interessato e inviato al Comune di Ferruzzano per essere pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Altresì per quanto di competenza al Gruppo Carabinieri Forestali di Reggio Calabria.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC e, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

DI PROCEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile Istruttore del Procedimento

BONEFA' MELANO PLACIDO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CERCHIARA PIETRO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 324/2022

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E
FORESTAZIONE 01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI
SISTEMI FORESTALI E NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 2014/2021**

**OGGETTO: MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO DI TERRENI SALDI
SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO, IN TERRENI SOGGETTI A
PERIODICA LAVORAZIONE, DA ATTUARE MEDIANTE: "REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI BERGAMOTTO" (ART. 21 R.D. 1126/26 ART 14 COMMA 2 PMPF)
SITO IN LOCALITÀ "STRANGIO" IN AGRO DEL COMUNE DI FERRUZZANO (RC)
RIPORTATO NEL CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N 9 P.LLE 13-37. -DITTA
MOLLIKA DOMENICO ANTONIO - PROPRIETARIO / AFFITTUARIO DEI
TERRENI OGGETTO D'INTERVENTO**

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 01/03/2022

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)